



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 20 marzo 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 23, 24 E 25 MARZO

CAMERA DI CONSIGLIO 23 MARZO	UDIENZA PUBBLICA 24 MARZO	UDIENZA PUBBLICA 25 MARZO
1) Processo penale/Impugnazione/ Modalità di trasmissione degli atti	8) Reati transnazionali/Confisca per equivalente/Applicazione della confisca	13) Regione autonoma Sardegna/ Tutela e approvazioni paesaggistiche/ Interventi edilizi/Ambiente
2) Imposte sulle successioni ereditarie/ Rendita o pensione vitalizia/ Determinazione della base imponibile	9) Regione Toscana/Siti estrattivi/ Concessioni pubbliche/Condizioni per il rilascio	
3) Stato psicofisico del condannato/ Impedimento accertato e irreversibile alla cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena/Provvedimenti del giudice	10) Regione Toscana/Interventi edilizi/Mutamenti di destinazione d'uso	
4) Straniero richiedente protezione internazionale/Provvedimenti di convalida del trattenimento o di proroga/Competenza giurisdizionale	11 e 12) Conflitti tra enti/Regione autonoma Sardegna c/Ministero Ambiente e sicurezza energetica/ Impianti da fonti rinnovabili/ Valutazioni di impatto ambientale	
5) Separazione o scioglimento del matrimonio/Mantenimento del coniuge/Violazione degli obblighi di natura economica/Procedibilità		
6) Lavoro/Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti/ Licenziamento ingiustificato da datore sotto i requisiti dimensionali art. 18 legge 300/1970/Entità delle indennità		
7) Riscossione dei tributi erariali/ Prescrizione decennale/Condizioni e termine per il riaffidamento in riscossione		

La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 23 marzo, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo numero 150 del 2022 «nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione»;

2) l'articolo 17 del decreto legislativo numero 346 del 1990 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*, nella parte in cui, nel determinare la base imponibile dell'imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, rinvia al prospetto allegato al d.P.R. numero 131 del 1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) cui rimanda anche l'articolo 3, comma 164, della legge numero 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3) l'articolo 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede che se, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o di non doversi procedere;

4) gli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge numero 145 del 2024, convertito, con modificazioni, in legge numero 187 del 2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d'Appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge numero 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale; e gli articoli 18 e 18-bis del medesimo decreto-legge numero 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui prevedono che il provvedimento emesso dalla corte d'appello è impugnabile con ricorso per cassazione proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione solo per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, commi 3 e 4 della legge numero 69 del 2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 2025), e non come in precedenza semplicemente con ricorso per cassazione;

5) l'articolo 570-bis del codice penale, nella parte in cui – nel disporre che le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli – non stabilisce, per tale reato, la procedibilità a querela;

6) l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui stabilisce che l'ammontare dell'indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo, nel caso di licenziamenti illegittimi adottati da datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, oltre a essere dimezzato, non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;

7) l'articolo 2946 del codice civile, recante il termine di prescrizione decennale dei diritti, laddove – per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale da costituire diritto vivente

– detto termine si applica alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA e IRAP); e l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo numero 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), a mente del quale, successivamente al discarico in fase di riscossione, l'ente creditore che, nell'esercizio della propria attività istituzionale, individui l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, può riaffidare le somme in riscossione, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale.

Nell'Udienza pubblica del 24 marzo la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

8) l'articolo 11 della legge numero 146 del 2006, che prevede, per i reati transnazionali di cui al precedente articolo 3 (reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato), la confisca cosiddetta per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica;

9) alcune disposizioni della legge della Regione Toscana numero 52 del 2025 (Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011), in particolare: l'articolo 4, comma 2, nella parte in cui sancisce l'obbligo di lavorare almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, con automatico inserimento della clausola di lavorazione nei titoli estrattivi, e nel trasformare in un requisito vincolante per il rilascio e la permanenza del titolo estrattivo quello che, nella disciplina previgente, era un criterio meramente valutativo, consistente nella localizzazione della lavorazione dei materiali; l'articolo 6, in quanto stabilisce l'obbligo di lavorare nel sistema produttivo locale anche il materiale estratto nelle cave dei siti estrattivi estranei al patrimonio indisponibile del Comune e include nei piani di utilizzo un'apposita attestazione riguardante la quota di lavorazione locale; gli articoli 5 e 9 nella parte in cui prevedono, per i siti unitari a gestione mista, comunale e privata, il calcolo della percentuale di lavorazione sull'intero compendio e nel qualificare la clausola di filiera come condizione essenziale del titolo estrattivo, con la conseguente sospensione o decadenza nell'ipotesi di violazione; l'articolo 14, nella parte in cui dispone l'immediata applicazione della normativa ai siti comunali, differendola soltanto per i siti privati o a prevalenza privata fino al gennaio 2035; OK

10) l'articolo 3 della legge della Regione Toscana numero 51 del 2025, recante «Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014», che ha inserito, dopo il comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale numero 65 del 2014, il comma 2-bis, nella parte in cui prevede che il mutamento di destinazione d'uso "verticale" richiede l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della stessa legge regionale e dunque la debenza, da parte del richiedente, sia degli oneri di urbanizzazione primaria sia di quelli di urbanizzazione secondaria, e il comma 2-ter, nella parte in cui prevede che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali possono stabilire condizioni e limitazioni per i mutamenti di destinazione d'uso della singola unità immobiliare; l'articolo 36 della stessa legge della Regione Toscana numero 51 del 2025, che ha inserito l'articolo 252-septies nella legge regionale numero 65 del 2014, nella parte in cui prevede che, al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di

destinazione d'uso delle unità immobiliari in rapporto alle specificità territoriali locali, la nuova disciplina liberalizzata trovi applicazione solo a seguito dell'approvazione da parte del comune di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e che detta variante sia approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale numero 51 del 2025.

Nell'Udienza pubblica del 24 marzo la Corte affronterà anche:

11 e 12) due conflitti tra enti promossi dalla Regione autonoma della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) volti a ottenere l'annullamento di diversi provvedimenti di valutazioni di impatto ambientale (contenenti giudizio positivo) del MASE e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, che hanno asseritamente disposto di non applicare la legge della Regione Sardegna numero 20 del 2024, affermando l'illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, incida restrittivamente, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021.

Nell'Udienza pubblica del 25 marzo la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

13) diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna numero 18 del 2025 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), riguardanti il territorio, il patrimonio idrico, l'ambiente, il paesaggio, nonché gli interventi edilizi. Tra gli altri aspetti: la considerazione nel piano urbanistico comunale delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina; la salvaguardia delle zone umide; gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e l'accertamento della compatibilità idrogeologica; le autorizzazioni paesaggistiche; la realizzazione di nuovi volumi in costruzioni edili esistenti; le disposizioni in caso di ricostruzione dopo l'integrale demolizione di edifici preesistenti; le previsioni, nei casi di immobili oggetto di condono edilizio, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione; gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024; gli interventi di efficientamento energetico e i relativi computi di volumi, altezze, spessori; le variazioni ai progetti approvati; l'agibilità degli immobili e le deroghe ai requisiti igienico sanitari, ai requisiti di altezza minima e ai rapporti aero-illuminanti; le modifiche di destinazione d'uso e la previsione, per le opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa, di una forma di sanatoria condizionata al pagamento di una sanzione e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 20 marzo 2026